IVS IVsAPIC
Reg. Uff. I

Prot. N° 0246860/25 del 03/12/2025

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO N. 165 DEL 2 DICEMBRE 2025

Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio~~,~~ e riassicurativi

Anno 2025

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle assicurazioni private* e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2025 (pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prova dell'anno 2025;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dell'amministrazione digitale* e, in particolare, l'articolo

65, commi 1, lett. *b)* e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2025 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

DISPONE

ARTICOLO 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. È indetta per l'anno 2025 la prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Sono fissate due sessioni d'esame nel corso del 2026, una nel primo e una nel secondo semestre.
3. È ammessa la partecipazione ad entrambe le sessioni.
4. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a ciascuna sessione della prova, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

ARTICOLO 2

(Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione e per il pagamento del contributo per la partecipazione alla prova)

1. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascuna sessione della prova e per il pagamento dei relativi contributi per la partecipazione saranno indicati con apposita comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami", nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

ARTICOLO 3
(Domanda di partecipazione alla prova di idoneità)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto, i seguenti dati:
   - cognome e nome;
   - luogo e data di nascita;
   - codice fiscale;
   - comune di residenza e relativo indirizzo;
   - domicilio (se diverso dalla residenza) di reperibilità;
   - indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata, quest'ultimo ove in possesso del candidato, e numero telefonico, validi a tutti gli effetti per le comunicazioni;
   - estremi di un documento di identità in corso di validità;
   - titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
   - il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova, ma che avrà l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
   - il modulo della prova di idoneità cui intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e più precisamente:
     - **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (la prova verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
     - **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (la prova, **riservata a chi è già idoneo all'esercizio**

dell'attività di intermediazione assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

- **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (la prova verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

2. Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilità (art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999), a disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessità di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione a ciascuna sessione della prova devono farne richiesta compilando la sezione "disabilità" dell'applicazione, dove devono altresì indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento attestante tale condizione. I candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it.
3. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 4
(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione a ciascuna sessione della prova di idoneità i candidati ammessi che:

a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4;

b) il giorno dello svolgimento della sessione di prova non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità.

ARTICOLO 5

(Articolazione della prova di idoneità)

1. Ciascuna delle due sessioni della prova di idoneità consiste in un esame scritto, articolato in un questionario con quesiti a risposta multipla e a scelta singola estratti dal *database* dei quesiti, con le relative risposte, pubblicato sul sito dell'IVASS al seguente link: https://www.ivass.it/operatori/intermediari/prova-idoneita/index.html
2. L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:
   a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'IVASS;
   b) disciplina della previdenza complementare;
   c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
   d) tecnica assicurativa;
   e) disciplina della tutela del consumatore;
   f) nozioni di diritto privato.
   g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:
   a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
   b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 6

(Data e luogo della prova di idoneità)

1. La data, il luogo e l'orario di ciascuna sessione della prova di idoneità saranno indicati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dello svolgimento delle stesse e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento di una o di entrambe le sessioni della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del luogo e dell'orario della sessione o di entrambe le sessioni della prova saranno prontamente diffuse mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito *internet* dell'IVASS, all'indirizzo *www.ivass.it.* L'IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti la prova da parte di fonti non autorizzate.
3. In caso di impossibilità del candidato a partecipare alla sessione di prova di idoneità per cui ha presentato domanda di partecipazione, il contributo corrisposto all'IVASS per lo svolgimento della prova non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad una diversa sessione di prova solo previa presentazione di apposita nuova domanda di partecipazione alla diversa sessione e previo pagamento di nuovo contributo per lo svolgimento della prova.
4. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la sessione di prova sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.

ARTICOLO 7

(Svolgimento della prova di idoneità)

1. I candidati, qualora non siano stati esclusi dalla sessione per la prova di idoneità ai sensi dell'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'articolo 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla

Commissione prima del suo inizio.

3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari, *smartwatch* e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova di idoneità, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. La prova è corretta in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

ARTICOLO 8
(Esito della prova di idoneità)

1. L'esito della prova di idoneità è reso disponibile per ciascun candidato nella relativa pagina personale mediante accesso all'applicazione informatica della prova raggiungibile tramite il sito *internet* dell'IVASS. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito *internet*, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito della prova.

ARTICOLO 9
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento e rimane in carica per entrambe le sessioni in cui si articola la prova. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
   a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente;
   b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;

c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'IVASS.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento di ciascuna sessione della prova di idoneità, suddividere la Commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento della prova.

ARTICOLO 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS è finalizzato unicamente all'espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla prova; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è l'IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia (Email: email@ivass.it; PEC: *ivass@pec.ivass.it*; centralino: +39 06.421331). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS può essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma (*e-mail*: *DPO.IVASS@ivass.it*)

I servizi di elaborazione dei dati strumentali allo svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro saranno forniti dalla società esterna che verrà selezionata e che agirà in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa concernente la denominazione del Responsabile del Trattamento verrà fornita, una volta completata la selezione, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS.

I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare,

sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.

I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza all'IVASS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito *internet* dell'IVASS all'indirizzo *www.ivass.it*.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Firmato digitalmente da
LUIGI FEDERICO SIGNORINI

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Tabella A

Modulo assicurativo

Dettaglio delle materie

1. **Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto**
   - 1.1. **Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private (CAP)**
     - Classificazione dei rami assicurativi;
     - Impresa di assicurazione:
       - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
       - condizioni di esercizio dell'attività;
     - Contratto di assicurazione:
       - definizione e caratteri;
       - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
       - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio;
       - aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
       - premio e mancato pagamento del premio;
       - durata del contratto;
       - documentazione contrattuale;
       - prescrizione in materia assicurativa;
     - Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
       - finalità;
       - destinatari;
       - funzioni e poteri dell'IVASS.
   - 1.2. **Normativa secondaria – Regolamenti**
     - Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
     - Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –

Codice delle assicurazioni private;

- Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari di assicurazione;
- Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell'attestato di rischio e Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale dell'assicurazione r.c. auto;
- Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 concernente i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio su

organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela;

- Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
- Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025 concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo x (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo i (obbligo di assicurazione) e capo iv (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

2. **Disciplina della previdenza complementare:**
   - Principali forme pensionistiche complementari;
   - Fondi pensione:
     - fondi aperti e fondi chiusi;
     - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.
3. **Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:**
   - Accesso all'attività di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell'Elenco annesso, cancellazione, reiscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);
   - Esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa:
     - obblighi di comunicazione;
     - regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
     - distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;
     - distribuzione di contratti da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in Sezione F;
     - utilizzo di addetti operanti all'esterno/all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A, B, D o F;
     - contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari, reti di vendita multilevel *marketing*;
     - disciplina antiriciclaggio;
   - Sanzioni e procedimenti sanzionatori;
   - Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;
   - Contratto di agenzia di assicurazioni;

- Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;
- Contratto di mediazione assicurativa.

4. **Tecnica assicurativa:**
   - assicurazione contro i danni:
     - interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
     - sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
   - rami danni:
     - rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
     - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
     - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
     - rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
     - rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
     - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
     - altri rami danni non ricompresi nelle specifiche precedenti (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative).
   - assicurazioni vita:
     - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
     - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
     - assicurazione a favore di terzi;
     - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
     - indicizzazione e rivalutazione;
     - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (*unit linked*, *index linked* e polizze di capitalizzazione).

5. **Nozioni di disciplina della tutela del consumatore** (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206 - Codice del consumo):

- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo.

6. **Nozioni di diritto privato:**
   - soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
   - obbligazioni:
     - elementi del rapporto obbligatorio;
     - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
     - adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
     - obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
   - contratti:
     - nozione e classificazioni;
     - elementi essenziali ed accidentali;
     - conclusione del contratto;
     - efficacia e validità;
     - invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
   - la rappresentanza;
   - responsabilità contrattuale;
   - responsabilità extracontrattuale.

7. **Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:**
   - imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
   - trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
   - regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Tabella B

Modulo riassicurativo

Dettaglio delle materie

1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione

- Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione;
- Impresa di riassicurazione:
  - condizioni di accesso all'attività;
  - condizioni di esercizio dell'attività;
- Contratto di riassicurazione:
  - definizione e caratteri;
  - soggetti;
  - rischio e interesse;
  - formazione del contratto;
  - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
- Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
- Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
- Disciplina di settore:
  - Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  - Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 concernente disposizioni in materia di sistema di governo societario e riassicurazione passiva.

2. Tecnica riassicurativa

- Riassicurazione attiva e passiva;
- Limiti di conservazione;
- Trattati facoltativi: specificità;
- Trattati obbligatori proporzionali: specificità;
- Trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
- Altre tipologie di trattati;
- Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile;
- Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.